



ASIAGREED

Business Consulting (Beijing) Co. Ltd

**Sede: 12A17 - 3rd Building, 31 - Guanshun North Street - Chaoyan District
Beijing - People's Republic of China**

**tel. + 86.10.61655667 - fax +86.10.84405559 - email: asiagreed@asiagreed.cn
<http://www.asiagreed.cn>**

**Italia: via Germania 16 - Vigonza (Padova) - uffici consortili
tel. +39.049.9982102 - fax +39.049.2106956 - email: asiagreed@asiagreed.com
<http://www.asiagreed.com>**

INDICE:

La società	Pag	3
Ambito di attività	Pag	4
L' area Italia e riferimenti documentali	Pag	5
Dettaglio servizi su Pechino	Pag	6
Note introduttive sul mercato cinese	Pag.	7
Aspetti legali sulle attività e società	Pag.	9
Aspetti fiscali - nozioni generali	Pag.	15

LA SOCIETA'

Asiagreed Business Consulting (Beijing) è una società di diritto cinese costituita nel ottobre 2005.

E' la prima società Italo-Cinese costituita a Pechino autorizzata dal Governo della Repubblica Popolare Cinese a svolgere specificamente attività di consulenza in materia di investimenti, impianto e gestione di imprese nell' area.

La componente cinese è rappresentata da una società che opera, da vari anni, nell' area di Pechino nell' ambito amministrativo ed immobiliare anche in relazione ad operazioni di carattere internazionale.

La componente italiana è costituita da professionisti e consulenti di pluriennale esperienza in campo legale, fiscale, amministrativo-aziendale.

Il consiglio di Amministrazione, presieduto da Ms. Dolly Tai, è costituito da 3 cittadini cinesi e 2 cittadini Italiani.

Per parte italiana i referenti del Cda sono:

- Dr. Antonio Barbiero, con esperienza pluriennale nel settore della grande distribuzione, e della gestione di imprese operanti nel settore degli immobili commerciali.
- Ms Francesca Cuogo, da anni referente per il mercato cinese di varie imprese di produzione e organizzazioni italiane per quanto riguarda rapporti e relazioni commerciali.

Ambito di attività'

Sulla base dell' esperienza e della professionalità delle varie persone che operano nella struttura, i servizi di base forniti riguardano due distinte aree:

- Area amministrativa che raggruppa tutti i servizi di carattere prevalentemente burocratico presso le Autorità o gli organismi di Governo (richiesta permessi, autorizzazioni, certificazioni, ecc.)
- Area consulenziale e commerciale che comprende le attività di informazione e di supporto per:
 - identificazione di canali distributivi di prodotti,
 - l' apertura di unità locali nell' area di Pechino (uffici di rappresentanza, branch, anche in forma di costituzione di società di diritto cinese) o acquisizione di partecipazioni in imprese o di proprietà commerciali e/o industriali.

Maggiore dettaglio dei servizi è dato nella tabella di seguito riportata.

L' area Italia:

Le persone che fanno parte dell' area Italia si occupano delle relazioni con le imprese ubicate nel territorio nazionale.

In particolare provvedono a fornire:

- il supporto logistico per le pratiche amministrative da e verso la Cina;
- le informazioni e la consulenza alle imprese per la elaborazione di progetti commerciali per l'area di Pechino;
- assistenza diretta nelle trattative con delegazioni provenienti dalla Cina;
- la rappresentanza della società in ambito locale.

L' attività è supportata logisticamente tramite ufficio consortile.

DOCUMENTAZIONE

Per la documentazione societaria si fa rinvio ai seguenti indirizzi Internet:

<http://www.asiagreed.com/images/approvazione.jpg> (autorizzazione Governativa costituzione società)

http://www.asiagreed.com/images/Licenza_zhizhao.jpg (autorizzazione per l' attività)

<http://www.asiagreed.com/images/numerosocieta.jpg> (iscrizione al Registro Imprese di Pechino)

DETTAGLIO SERVIZI PER L'AREA DI PECHINO

A Consulenza per imprese e per impianto attività

- A1 Studio di fattibilità con preventivo di massima
- A2 Elaborazione programma attuativo e preventivo analitico
- A3 Stesura business-plan con organigramma aziendale e dettaglio analitico costi di gestione **(1)**

(1) anche in lingua cinese da allegare alla richiesta per autorizzazione all'impianto attività

B Altre consulenze

- B1 Pratiche amministrative apertura ufficio rappresentanza
- B2 Pratiche amministrative costituzione di società
- B3 Assistenza, anche contrattualistica, per acquisto o locazione immobile
- B4 Ricerca immobile per localizzazione ufficio, negozio o struttura produttiva
- B5 Assistenza per accensione di mutuo
- B6 Pratiche amministrative riguardanti importazioni e commercializzazione prodotti
- B7 Assistenza nella negoziazione di JV o acquisizione di aziende o singoli rami
- B8 Assistenza nella negoziazione di contratti per l'uso marchi e know-how

C Servizi convenzionati con altri operatori collegati

- C1 Gestione annua proprietà immobiliare
- C2 Tenuta contabilità annuale
- C3 Pratiche annuali bilancio

D Servizi consulenziali per le importazioni prodotti in Cina

- D1 Verifica preliminare importabilità prodotto (identificazione eventuali certificazioni richieste)
- D2 Consulenza su classificazione GB Standard del prodotto su normativa ufficiale
- D3 Consulenza su presentazione domanda per ottenimento CCC
- D6 Gestione relazioni procedura con competente ACB
- D5 Assistenza bilinguistica su visite ispettiva aziendale
- D6 Ritiro certificazione ed etichette

IL MERCATO CINESE

NOTE INTRODUTTIVE

IMPORTAZIONI DI PRODOTTI

In linea di massima non ci sono limitazioni alla importazione di prodotti nella Repubblica Popolare Cinese.

Come in Europa e nella gran parte delle nazioni vi sono però specifiche disposizioni che fissano requisiti, limiti e condizioni per l' importazione e la commercializzazione dei prodotti nel territorio cinese. A tale riguardo regole particolari valgono per tutta una serie di prodotti di uso comune che, in qualche modo, potrebbero essere dannosi per la salute dei consumatori o per l' ambiente.

Questi prodotti, prima di essere commercializzati, devono aver ottenuto un apposito certificato chiamato CCC (China Compulsory Certificate), simile al marchio CE, che riconosca l' idoneità del prodotto per la sua immissione sul mercato. La procedura per ottenere tale certificato prevede una richiesta, presentata alle competenti Autorità di Pechino, con varie indicazioni fra cui il GB standard, ossia la conformità del prodotto allo standard fissato per tale prodotto dalle Autorità preposte alla loro identificazione e definizione.

Successivamente, il prodotto viene testato in laboratori cinesi autorizzati e viene effettuata una verifica, da tecnici incaricati dalle Autorità preposte, direttamente presso l' azienda o lo stabilimento produttivo del richiedente, in Cina o all' estero, per controllare i criteri e le modalità di produzione.

Nel complesso l' ottenimento del CCC è piuttosto oneroso ma è assolutamente indispensabile per poter commercializzare in Cina i prodotti per i quali è richiesto (e sono molteplici: dal vetro, ai prodotti elettrici, ai macchinari, ecc.)

Regole particolari valgono anche per la importazione di prodotti alimentari.

COMMERCIALIZZAZIONE

Solo di recente è stata liberalizzata l' attività commerciale all' ingrosso e al dettaglio nel territorio cinese anche per le imprese e gli operatori esteri.

Non ci sono particolari difficoltà burocratiche per avviare tali attività ma è indispensabile che venga rilasciata la relativa licenza dalle competenti Autorità locali.

La procedura di richiesta varia a seconda del modo attraverso cui si intende operare: tramite unità locale, tramite nuova società, tramite società mista.

Per tali aspetti si fa rinvio a quanto illustrato nelle nostre note sugli aspetti legali.

In ogni caso per poter accedere alla licenza è necessario che il richiedente presenti un business plan dell' attività ed abbia la disponibilità del relativo immobile (attraverso contratto di locazione od acquisto) e che lo stesso sia adatto non solo per l' insediamento dell' attività ma anche per l' utilizzo da parte di una ditta straniera. Dal venditore o dal locatore viene rilasciato un' apposito certificato a riguardo.

Per quanto riguarda gli adempimenti amministrativi e fiscali connessi alla gestione si fa riferimento a quanto indicato sinteticamente nelle nostre note sugli aspetti fiscali.

ALTRI BUSINESS

Gli investimenti esteri non sono soggetti a particolari restrizioni sia per effetto della recente adesione al WTO sia per effetto dei vari accordi bilaterali sottoscritti con le varie nazioni (fra cui l' accordo Italia -

Cina del 1985 relativo alla promozione ed alla reciproca protezione degli investimenti).

Lo straniero può liberamente acquistare, permutare, affittare, vendere proprietà mobiliari ed immobiliari (sempre nel rispetto della normativa ed ottenimento delle relative autorizzazioni, quando richieste).

Le operazioni possono essere effettuate sia tramite società, anche estere, sia da privati investitori.

Gli utili annui o i guadagni delle singole operazioni possono essere regolarmente trasferiti all'estero, previo pagamento delle relative imposte.

Parimenti sono trasferibili all'estero anche i ricavi delle vendite o dei disinvestimenti operati, senza particolari limitazioni.

Non ci sono vincoli particolari per gli investimenti italiani rispetto a quelli fissati per i cittadini cinesi.

Per quanto riguarda le aree di business, oltre ovviamente allo sviluppo di attività produttive per il mercato cinese (in cui, anche a Pechino, vari imprenditori italiani sono già da alcuni anni impegnati), vi è ampio spazio sia per l'investimento immobiliare, soprattutto nelle grandi città come la Capitale, sia per l'investimento in attività imprenditoriali, anche attraverso l'acquisizione di imprese già esistenti che, per effetto di recenti politiche che mirano alla privatizzazione, sono progressivamente collocate sul mercato.

Sono aziende di vario tipo, non necessariamente di grandi dimensioni, e rappresentano certamente un'interessante opportunità per l'imprenditore straniero che vuole garantirsi un rapido ed adeguato ingresso nel mercato cinese.

ASPETTI LEGALI

In Cina e' possibile investire sia individualmente sia attraverso Societa'. Premesso che la normativa e' in continua evoluzione e che quindi le informazioni che seguono andranno verificate di volta in volta, possiamo affermare che come persone fisiche e' possibile investire in proprieta' immobiliari al fine di acquistare ,affittare e rivenderle le stesse oppure acquisendo partecipazioni in societa' esistenti o costituendo nuove societa' mentre attraverso societa' e' possibile intraprendere nuove iniziative imprenditoriali (commerciali ecc.) pressoché di qualsiasi tipo oppure acquisire, in toto o in parte societa' esistenti.

Alcuni settori (ad es. una buona parte dei servizi), un tempo non liberi, sono stati infatti aperti di recente agli investimenti esteri ed anche il settore della distribuzione nella duplice veste del dettaglio e dell'ingrosso e' stato di recente liberalizzato prima con riferimento all'ingrosso e poco dopo riguardo il dettaglio; e' stato consentito, inoltre, l'accesso agli investimenti anche da parte di piccole-medie aziende grazie ad una considerevole riduzione dei requisiti minimi di capitalizzazione necessari.

Fra tutti gli investimenti possibili, tuttavia, alcuni sono decisamente incoraggiati (ad es. le societa' che esportano il 100% della produzione, gli investimenti hi-tech o gli investimenti nelle Regioni meno sviluppate) , alcuni sono "ristretti" come l'industria leggera, tessile, costruzioni meccaniche, trasporti, industria farmaceutica, elettronica, altri addirittura "vietati" (ad es. produzione di armamenti, servizi postali o di telecomunicazioni, radiotrasmissioni, industria cinematografica, giornalismo, estrazioni minerarie, gioco d'azzardo, attivita' inerenti il sesso, alcuni tipologie di industria leggera come i tappeti a mano ecc.); sono invece "permessi" tutti i settori che non rientrano nelle altre categorie e i settori rientranti nella categoria "ristretti" qualora la produzione sia rivolta almeno per il 70% verso l'export.

La materia , come anticipato, e' comunque in continua evoluzione.

TIPI DI SOCIETA'

Le societa' con capitale straniero (FIES= Foreign Invested Enterprises) possono essere di vario tipo:

- Equity Joint Ventures (EJV),
- Cooperative Joint Ventures (CJV)
- Wholly Foreign Owned Enterprises (WFOE).

Equity Joint Ventures (EJV)

Sono le prime apparse nel panorama legislativo cinese allo scopo di favorire la cooperazione economica con aziende estere e lo scambio di tecnologia; sono ancor oggi largamente usate anche se, recentemente, in misura minore rispetto alle WFOE di cui parlerò in seguito.

Caratteristica di questa tipologia di societa' e' quella di essere una societa' a responsabilita' limitata di

diritto cinese a capitale misto tra stranieri e cinesi; i soggetti esteri possono essere persone fisiche o societa' mentre da parte cinese solo persone giuridiche;

Il partner straniero deve detenere una partecipazione di almeno il 25% del capitale fino ad un massimo del 99% ; vi sono tuttavia settori dove la partecipazione estera non puo' superare il 49% o il 50%.

Risulta di tutta evidenza che per questa tipologia di societa' sara' fondamentale un'accurata scelta del partner non solo dal punto di vista dell' affidabilita' ,anche di natura finanziaria, ma pure con riguardo alla sua collocazione sul mercato, alla sua collocazione geografica e alla comunanza di interessi,obiettivi ecc. ; infatti questo tipo di societa' comporta una gestione in comune fra soggetti di diversa nazionalita' spesso molto distanti tra loro su tutto.

Per costituire una EJV, dopo i primi accordi tra le parti, e' necessario richiedere un parere preliminare sul comune progetto alla sede locale del MOFCOM , detta COFCOM dove sara' fissata la sede della costituenda societa'; tuttavia per progetti nei settori "non incoraggiati" di importo consistente (oltre 30 milioni di dollari n.b.), l' autorita' competente ad esaminare il progetto ed a cui bisognera' indirizzare la richiesta di parere, sara' la sede centrale, cioe' il MOFCOM ;

tale richiesta dovra' essere accompagnata da una lettera d'intenti che specifichi l'oggetto del progetto, le motivazioni dello stesso, la struttura amministrativa della societa', come sara' gestita, il valore previsto degli investimenti ,il capitale iniziale e la distribuzione delle partecipazioni; oltre alla lettera di intenti occorrera' uno studio preliminare di fattibilita' che dovra' prevedere il possibile sviluppo della JV, i suoi obiettivi, i mezzi di finanziamento e l'entita' degli investimenti previsti; importante inoltre indicare, fra l'altro, le fonti delle materie prime, il tipo di tecnologia che si vorra' impiegare, i macchinari necessari e perfino i dipendenti che probabilmente verranno assunti.

Dovra' poi provvedersi alla registrazione della denominazione della costituenda JV presso la locale AIC avendo cura di indicare una serie di denominazioni possibili nel caso l'unica scelta non venisse accettata; in linea di massima la denominazione deve ricomprendere almeno una parte dell'oggetto sociale e l'indicazione della localita' dove sara' insediata la sede.

Una volta pervenuto il parere preliminare favorevole da parte delle Autorita' locali riguardo le intese preliminari, si dovranno predisporre una serie di documenti spesso diversi tra luogo e luogo fra cui una lettera di referenze bancarie per ogni singolo investitore estero e si dovra' presentare congiuntamente l'istanza di costituzione della JV, un business plan stavolta dettagliato che dovra' contenere perfino un'analisi di mercato, l'atto costitutivo (contratto di joint venture) dove andranno dettagliatamente specificati gli impegni delle parti e lo statuto (Articol of Association) che specifichera' il funzionamento della societa' dal punto di vista operativo,gestionale e amministrativo.

Sara' quindi necessario ottenere un'ulteriore approvazione da parte del MOFCOM (o dei suoi locali dipartimenti) che valtera' i piani di produzione, l'oggetto sociale, l'adeguatezza dei finanziamenti necessari, la ripartizione delle quote fra le due parti, le qualifiche degli amministratori (necessariamente suddivisi tra le due parti), gli assetti decisionali e la previsione della forza lavoro; l'autorita' competente provvedera' entro 3 mesi (spesso anche prima) ; in caso di nuovo parere favorevole si dovra' richiedere la business licence alla Saic (o al suo dipartimento locale), licenza che , una volta ottenuta, determina l'effettiva esistenza della EJV.

A questo punto sara' necessario aprire un c.c. bancario e depositare (entro 3 mesi) il capitale sociale (o almeno parte di esso) presso una Banca indicata dalle stesse autorita' che potra' successivamente

essere cambiata e quindi bisognerà richiedere un timbro ufficiale per la società e per il legale rappresentante.

È possibile, entro determinati limiti, conferire quale capitale degli apporti in tecnologia ma in tal caso occorrerà una stima da parte di un revisore autorizzato; di solito la parte straniera apporta denaro, know how e tecnologia mentre la parte cinese provvede per i terreni, i locali da adibire a sede legale e operativa, i dipendenti, la catena distributiva nonché a predisporre i contratti in lingua cinese e a provvedere ai depositi delle diverse documentazioni occorrenti presso le diverse Autorità, alle registrazioni di ogni tipo e all'apertura del conto corrente societario. La JV si baserà poi sul contratto e sullo statuto già predisposti al fine di ottenere l'approvazione definitiva di cui si è detto ed entrambi soggetti al diritto cinese.

Per il suo funzionamento la EJV avrà bisogno di un Consiglio di Amministrazione (o Board of Directors) i cui consiglieri saranno nominati normalmente in base alle quote di conferimento; esso funziona con la presenza di almeno i 2/3 dei suoi membri e delibera secondo le maggioranze statutariamente previste; è possibile farsi sostituire da terzi se non si può partecipare; alcune delibere devono essere prese all'unanimità (ad es. per emendamenti allo statuto); la gestione ordinaria spetta poi ad un Direttore Generale (General Manager) nominato dal CDA con l'eventuale ausilio di alcuni Dirigenti (Deputies), se previsti; i poteri e le ripartizioni di competenza risulteranno dallo Statuto o da una delibera di CDA.

Non è prevista l'Assemblea dei Soci; l'assetto societario potrà mutare in qualsiasi momento mediante cessione di quota a terzi ma è necessario offrire in prelazione le proprie quote agli altri soci ed ottenere l'approvazione dell'autorità competente come per la costituzione nonché procedere alle registrazioni necessarie.

Cooperative Joint Ventures (CJV)

trattasi di un modello societario poco diffuso ma molto flessibile che consiste sempre in una specie di cooperazione tra imprenditori cinesi ed imprenditori o investitori esteri.

Ne esistono di due tipi:

una con personalità giuridica, molto simile alla EJV ed il cui iter costitutivo è pressoché identico con la sola differenza che la ripartizione dei diritti e degli obblighi, la ripartizione utili e l'assegnazione delle cariche nel CDA possono anche non essere rapportate alle quote di capitale possedute; come vantaggi rispetto alle EJV esiste la possibilità che l'investimento estero possa essere recuperato anticipatamente e l'impossibilità che i terzi possano iscriverne ipoteche sui beni immobili della società senza l'approvazione unanime del CDA; di contro i soci possono rispondere verso i terzi anche oltre il limite di quanto abbiano conferito.

e un'altro tipo di CJV privo di personalità giuridica dove le parti conservano la propria soggettività dando vita ad una specie di associazione temporanea di imprese dove ognuna di esse risponderà con il proprio patrimonio delle obbligazioni assunte durante lo svolgimento dell'attività comune.

Wholly Foreign Owned Enterprises (WFOE)

Sono società cinesi con capitale interamente estero e responsabilità limitata. Un tempo questo tipo di

societa' avevano un campo di operativita' piuttosto modesto (nel campo manifattiero, per es.) mentre erano vietate per numerosi settori considerati "sensibili" (ad es. commercio al dettaglio,servizi, stampa ecc.) e limiti di capitalizzazione richiesti molto elevati.

In pratica ricevevano approvazione solo i progetti rivolti verso l'alta tecnologia o rivolti all'esportazione o che includevano l'obbligatorieta' dell'acquisto delle materie prime sul territorio cinese presentati da investitori stranieri dotati di una notevole forza finanziaria.

Oggi molti dei limiti un tempo esistenti sono di fatto cessati.

L'iter costitutivo e' pressoché identico a quello previsto per la costituzione di una EJV ed i tempi necessari per avere le necessarie autorizzazioni sono, in teoria, gli stessi tempi.

Mancherà, naturalmente, la fase preliminare delle trattative preliminari con i partners cinesi e la redazione del contratto sarà meno complessa.

Se poi l'investitore sarà un socio unico basterà il solo statuto non occorrendo il contratto di investimento tra soci. Per le WFOE e' possibile prevedere l'Amministratore Unico in luogo del CDA e perfino l'Assemblea dei Soci (non prevista per le EJV).

Ognuna di queste tipologie societarie presenta vantaggi o svantaggi da valutarsi di volta in volta.

ALTRE FORME DI INGRESSO IN CINA ED ALTRE TIPOLOGIE SOCIETARIE:

Acquisizione quote o di rami di azienda:

E' possibile l'acquisizione di societa' cinesi in luogo della costituzione ex novo oppure l'acquisizione di rami d'azienda.

Naturalmente l'acquisizione di una societa' cinese comporterà una trasformazione societaria che dovrà passare attraverso le medesime autorizzazioni previste per la costituzione; la societa' per così dire "risultante" sarà una EJV se residuano partecipazioni in mano cinese oppure una WFOE qualora la partecipazione straniera rappresenti il 100% del capitale. Tuttavia l'acquisto di partecipazioni da parte di stranieri in misura inferiore al 25% non determina la nascita di una FIE (societa' mista estero-cinese); le societa' cinesi (SOE), inoltre, per poter essere acquisite devono essere convertite in LLC o in CLS cioè in forme societarie previste dalla Company Law e le imposte dovute saranno superiori a quelle normalmente dovute da una FIE.

L'acquisizione totalitaria di una societa' cinese, naturalmente, sarà possibile solo qualora la societa' acquisenda operi nei settori in cui è consentito l'ingresso agli investimenti esteri (ad es. non è consentito nei settori bancari, assicurativi, armamenti ecc.).

Non occorreranno tutte le autorizzazioni di cui sopra qualora la societa' che acquisisce sia già una FIE che è soggetto cinese; in tal caso è sufficiente la registrazione presso gli uffici della SAIC che provvederà al rilascio della "business licence" se la richiesta di acquisizione sia legalmente possibile; per completezza è bene sapere che una FIE per poter acquisire una societa' cinese (una SOE convertita, per quanto sopra detto) deve aver versato tutto il capitale e aver prodotto già utili oltre ad aver sempre operato legalmente.

L'acquisizione di un'azienda cinese o di una FIE, in ogni caso, va accuratamente ponderata poiché l'investitore acquirente subentra in tutti rapporti attivi e passivi ed eventuali debiti potrebbero essere stati omessi.

Naturalmente risulterà più tranquillo l'acquisto di un ramo di azienda o di singoli asset.

Filiali di societa' estere

Le societa' straniere possono aprire filiali o branches in Cina per produrre o commercializzare i propri prodotti, tuttavia tali filiali non hanno un'autonoma personalita' giuridica che resta in capo alla societa'

straniera madre che rimarra' altresì responsabile anche dell'operato delle sue filiali.

Tale strumento attualmente non viene ancora utilizzato poiché mancano i regolamenti attuativi per quasi tutti i settori; l'eccezione è rappresentata dalle banche e dalle assicurazioni per le quali già esistono alcune disposizioni. Una società di diritto cinese, invece, di capitale misto cinese-estero (FIE) può invece concretamente aprire filiali in Cina o all'estero poiché il tutto è già previsto e regolamentato.

Uffici di Rappresentanza

L'apertura di un Ufficio di Rappresentanza o Representative Office (RO) non è un vero proprio investimento diretto ma si concretizza esclusivamente in un'attività di promozione e marketing per i prodotti della società estera che ha proceduto all'apertura; può interessare ad aziende produttrici per sondare il territorio, alle grandi multinazionali non ancora presenti per organizzare un futuro ingresso in forma maggiormente ampia, per analisi di mercato, per controllare le attività della casa madre che già esporta in loco, per ricercare partners o per promuovere turismo.

È sicuramente uno strumento utile soprattutto nell'ottica di un futuro insediamento nel territorio e non necessita di investimenti elevati; può considerarsi, in buona sostanza, come la più economica e primaria forma di intervento diretto; d'altro canto non può tuttavia svolgere attività commerciali dirette (vendita ad es.) e non può emettere fatture o ricevere pagamenti come contrarre obbligazioni in nome proprio salvo non si tratti di società di servizi (tra quelli consentiti, naturalmente) come uno studio professionale estero che ha aperto una rappresentanza in loco nel qual caso è possibile anche la fatturazione e la ricezione di pagamenti in via diretta.

Per la società estera madre rappresenta normalmente un centro di costo sia pure finalizzato ad un futuro insediamento di altro tipo; gli uffici di rappresentanza, inoltre, sono pure tassati virtualmente e, nei limitati casi in cui si realizzino profitti reali, anche con imposte sugli effettivi profitti (cfr. capitolo specifico : "aspetti fiscali"). La procedura per l'apertura è più veloce ed anche semplice ed infatti i tempi occorrenti sono inferiori a quelli necessari per la costituzione di una FIE ma è indispensabile che la società estera si rivolga ad un'agenzia cinese specializzata o centro servizi autorizzato (uno sponsor, in pratica) che si farà carico delle traduzioni e dei vari depositi necessari presso le varie autorità per conto della società estera che intende costituire l'ufficio di rappresentanza; fra i documenti da presentare, oltre all'istanza per l'apertura della rappresentanza, l'atto notarile di costituzione in Italia, il certificato del Registro Imprese Italiano, le referenze bancarie ecc., è previsto obbligatoriamente un contratto di affitto presso uno stabile autorizzato per insediare società straniere; esistono infatti anche locali non idonei a tale scopo; è quindi opportuno accertarsi che l'ufficio prescelto come sede di rappresentanza sia munito di certificazione in tal senso; non è consentita la domiciliazione degli uffici di rappresentanza come del resto la domiciliazione di qualsivoglia società presso terzi.

L'assunzione di dipendenti cinesi dovrà avvenire attraverso apposite agenzie di collocamento che assumeranno direttamente, dietro pagamento di una commissione; questo è d'obbligo poiché l'ufficio di rappresentanza non può firmare contratti di alcun genere non avendo personalità giuridica.

È possibile, tuttavia, impiegare personale straniero senza ricorrere alle predette agenzie.

Holding Companies

Si possono costituire anche delle holdings quali JV o WFOE ma i requisiti richiesti al soggetto estero sono notevolmente impegnativi non solo sotto il profilo del patrimonio di gruppo occorrente o al numero (almeno 10) di FIES già costituite ma anche sotto il profilo della capitalizzazione della costituenda società.

Le Holdings possono essere distributori dei prodotti delle proprie partecipate e possono svolgere

attività di trasporto o di immagazzinaggio sempre per le medesime o svolgere attività di ricerca e sviluppo , il tutto sempre sotto determinate condizioni.

Società per azioni (Foreign Invested Companies Limited by Shares)

È possibile costituire anche società per azioni che danno notevoli vantaggi sotto il profilo della semplicità della gestione societaria per la quale non è mai prevista l'unanimità dei consensi per nessuna delibera del Board of Directors o CDA ma anche sotto il profilo della maggiore semplicità nel trasferimento partecipazioni (non occorre il consenso degli altri soci ma solo un'approvazione delle competenti Autorità); inoltre le FICLS possono farsi finanziare in misura maggiore in caso di ammissione alla quotazione in Borsa oppure emettere titoli obbligazionari.

Le modalità di costituzione sono di due tipi: il sistema dei promotori o il sistema della pubblica sottoscrizione; come principale limite sussiste il divieto per i promotori di cedere le proprie azioni nei primi 3 anni decorrenti dalla costituzione e la capitalizzazione necessaria, equivalente a circa 3.000.000 di Euro (per meglio dire 30 milioni di RMB, moneta locale).

ASPETTI FISCALI

SISTEMA FISCALE

La normativa cinese per la fiscalità internazionale è contenuta nella Foreign Investment Enterprises and Foreign Enterprises Income Tax Law risalente al 1991 e dal regolamento di attuazione emanato dal Consiglio di Stato nello stesso anno.

La normativa quindi regola sia la tassazione del reddito prodotto in qualunque paese extra Cina da società cinesi a partecipazione straniera, sia quello che i soggetti stranieri traggono da qualsiasi fonte, produttiva, commerciale, di servizi ecc., nel territorio cinese.

Da non dimenticare è la convenzione contro la doppia imposizione nei rapporti Italia-Cina, sottoscritta nel 1986 e ratificata dall'Italia nel 1989, con Legge 31.10.1989, n. 376.

Conseguentemente poi all'ingresso della Cina nel WTO, è in atto un'ulteriore revisione del sistema fiscale cinese che, con molta probabilità, dovrebbe equiparare il trattamento fiscale delle FIEs (Foreign Invested Enterprises) operanti in determinati settori agevolati a quello delle società domestiche.

In Cina l'autorità fiscale agisce in modo centralizzato, in quanto non lascia alcun potere alle amministrazioni locali. L'amministrazione del sistema è, quindi, esercitata dal Ministero delle Finanze (MOF), il quale subordina la State Administration for Taxation (SAT). Per una visione d'insieme di seguito viene dato dettaglio dell'intero sistema dove le tasse indirette e quelle sui redditi costituiscono le principali.

TASSE DI TIPO INDIRETTO

Le tasse di tipo indiretto comprendono l'Imposta sul valore aggiunto (VAT), l'imposta sui consumi (Consumption Tax), l'imposta sugli affari (Business Tax), i Dazi Doganali e l'imposta sulla rivalutazione dei terreni (Land appreciation Tax).

Maggiori dettagli esplicativi merita la Business tax. Le FIEs operanti nei settori non manifatturieri sono tenute a pagare l'imposta sugli affari, applicando le diverse aliquote in relazione alla tipologia di attività esercitata

Secondo la disciplina fiscale l'imposta è applicata sul giro d'affari calcolato sommando gli incassi totali e tutte le altre somme percepite, tranne alcune particolari fattispecie per cui le autorità ne definiscono forfaitariamente la base imponibile.

IMPOSTE SUI REDDITI

Le imposte sui redditi includono l' Imposta sul reddito delle società (Corporate Income Tax) e l'imposta sul reddito delle persone fisiche (Individual Income Tax).

IMPOSTE SULLA PROPRIETA'

Le imposte applicabili alle proprietà si distinguono in Imposta sulla proprietà immobiliare ad uso abitativo (House property Tax) e Imposta sulla proprietà immobiliare Urbana (Urban Real Estate Tax).

TASSE SULLE RISORSE

Sulle risorse invece l'imposizione viene applicata mediante la Tassa sulle risorse (Resource Tax) e Tassa sull'uso di fondi urbani e cittadini (Urban and township land use tax).

TASSE DI TIPO SPECIALE

Esistono poi una serie di tasse considerate speciali in quanto applicabili a diverse tipologie di situazioni, quali la Tassa di mantenimento delle città e di costruzione, la Tassa sull'occupazione del terreno ad uso industriale, la Tassa sull'apprensione di terreno, la Tassa sull'acquisto di veicoli.

TASSE COMPORTAMENTALI

Per concludere esistono le seguenti imposizioni: la Vehicle and vessel usage license plate tax (per le FIEs), la Tassa sulle imbarcazioni mercantili (Vessel tonnage tax) e l'imposta di bollo (Stamp Tax).

L' IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

Prima di addentrarci compiutamente nei dettagli del regime fiscale è opportuno riferire dell'unificazione dell'imposizione sui redditi delle persone fisiche. Per le stesse, infatti, il sistema fiscale non effettua più alcuna differenziazione in relazione alla residenza del soggetto. I redditi di impresa sono, invece, sottoposti a tassazione in relazione alla nazionalità del soggetto passivo.

Le principali fonti normative istitutive e disciplinanti l'imposta sul reddito delle persone fisiche sono:

- Individual Income tax law
 - Detailed rules for the implementation of the individual tax law (28 gennaio 1994).
- Le norme suddette assumono a presupposto d'imposta i redditi rientranti in una delle seguenti categorie:

- redditi da lavoro dipendente;
- redditi d'impresa;
- redditi da compensi per prestazioni individuali;
- redditi da opere dell'ingegno;
- redditi da diritto di sfruttamento;
- redditi da interessi, dividendi, indennità e gratifiche;
- redditi da locazione;
- redditi da trasferimento di proprietà;
- redditi diversi.

La base imponibile non è però determinata in modo complessivo cumulando le diverse tipologie di reddito come avviene in Italia, ma è frammentata, ovvero l'imposta si determina separatamente per ogni categoria reddituale. Di conseguenza, anche le aliquote e le modalità di calcolo si differenziano in relazione alla tipologia di reddito. Ad esempio, il reddito derivante dall'incasso di canoni di locazione è assoggettato ad imposta per singolo pagamento; se l'ammontare pagato non supera 4.000 RMB (circa 400,00 Euro) è consentita una deduzione pari ad 800 RMB per tenere conto delle spese. Se invece il singolo pagamento supera 4.000 RMB è consentita una deduzione forfetaria pari al 20% della somma erogata. Sull'imponibile così calcolato è applicata l'imposta con aliquota pari al 20%. Dall'imposta è poi detratto un importo pari al suo 30%. L'aliquota d'imposta effettiva risulta essere pari all'11% circa.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche assumono decisivo rilievo il concetto di domicilio e di residenza.

Si considera domiciliato in Cina chi, in ragione del proprio indirizzo permanente di abitazione, per interessi familiari o economici, abitualmente risiede in Cina. Gli individui domiciliati in Cina sono tenuti a pagare le imposte sui propri redditi, da qualunque fonte essi provengano, interna o esterna alla Cina (cd. Worldwide taxation principle).

Si considera invece residente chi non ha il domicilio in Cina, ma è effettivamente presente sul territorio cinese per un certo periodo di tempo. Per effetto della già citata convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Cina, il tempo di permanenza che assume rilievo è 183 giorni. Quindi un soggetto che risiede in Cina nell'arco di un anno solare per un periodo complessivamente superiore a 183 giorni è

tenuto a pagare l'imposta personale sui redditi prodotti in Cina.

Più in particolare, se la permanenza in territorio cinese è:

- meno di 183 giorni (ovvero 90 giorni in assenza di convenzione contro le doppie imposizioni), la persona fisica è tenuta a pagare le imposte solo sul reddito che sia prodotto in Cina e pagato da un soggetto registrato in Cina;
- compresa tra 183 giorni (ovvero 90 giorni in assenza di convenzione) e meno di un anno, la persona fisica è tenuta a pagare l'imposta sul reddito su qualunque reddito prodotto in Cina;
- compresa tra un intero anno e cinque anni, il soggetto è tenuto a pagare l'imposta sul reddito erogato in Cina, mentre con riferimento ai redditi percepiti fuori dalla Cina, gli stessi sono tassati in Cina pro quota in base ai giorni effettivamente trascorsi sul territorio cinese. Per "l'intero anno deve intendersi" una permanenza sul territorio cinese dall'1 gennaio al 31 dicembre, senza che vi sia un'interruzione di almeno 30 giorni, ovvero più interruzioni di durata complessiva superiore a 90 giorni;
- superiore ai cinque anni, il soggetto è tenuto a pagare l'imposta sul reddito sulla totalità dei propri redditi, ovunque siano essi originati e senza alcuna eccezione.

L'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE

La Cina ha due sistemi per il reddito d'impresa: l'uno inerente i redditi ottenuti da imprese a proprietà totalmente domestica, l'altro relativo alle imprese che siano partecipate o totalmente detenute da soggetti stranieri (cd. FIEs). Le FIEs godono di un trattamento più favorevole delle imprese domestiche, qualora operino in particolari settori agevolati. La disciplina delle imposte sui redditi delle FIEs è contenuta principalmente nei due complessi normativi di seguito indicati:

- Foreign Investment Enterprises and Foreign Enterprise Income Tax Law (del 9 aprile 1991);
- Foreign Investments Enterprises and Foreign Enterprises Income Tax Law Implementing Regulations (del 30 giugno 1991).

L'aliquota ordinaria è pari al 33% (di cui 30% per imposizione a livello centrale e 3% per imposizione a livello locale). Il governo cinese, al fine di attrarre investimenti stranieri e favorire lo sviluppo di particolari aree del Paese ha introdotto nel corso degli anni un notevole numero di agevolazioni fiscali. Tra queste si devono distinguere quelle valide su tutto il territorio nazionale (per le FIEs produttive, le FIEs export-oriented, le FIEs technologically advanced e le FIEs operanti nel settore agricolo) e quelle invece territorialmente limitate a particolari aree del Paese. Dette agevolazioni sono in via di progressiva eliminazione da parte del governo, il quale è sempre più impegnato a garantire alle società a capitale straniero ed a quelle a capitale interamente cinese le medesime condizioni per operare sul mercato.

In linea generale, l'investitore straniero che vuole entrare nel mercato cinese può avvalersi di uno dei seguenti strumenti operativi:

- l'ufficio di rappresentanza;
- la stabile organizzazione (cd. filiale di società estera);
- la società.

L'Ufficio di rappresentanza

è totalmente esente da imposizione, purchè l'attività commerciale sia posta in essere direttamente dalla casa madre straniera e l'attività dell'ufficio sia realmente limitata alle ricerche di mercato e alle altre attività ausiliarie e preparatorie rispetto a quelle della casa madre.

Nel caso invece non sussistano le condizioni per godere del regime totale di esenzione, l'ufficio viene assoggettato alla Foreign Enterprise Income Tax del 33% da applicare al profitto presunto calcolato secondo tre sistemi alternativi:

- Actual income. L'ufficio di rappresentanza è tassato in base al reddito effettivo.
- Adjudged income o Profit bases. L'ufficio di rappresentanza è tassato sui redditi presunti in relazione all'ammontare delle commissioni corrisposte all'ufficio dalla casa madre. Ad esempio, nell'area di Pechino si presumono di regola commissioni pari al 3% del valore dei contratti conclusi in Cina dalla casa madre.
- Grossing up of expenditures. L'ufficio è tassato sui redditi presunti in relazione ai costi sostenuti dall'ufficio.

La stabile organizzazione

L'apertura di filiali di società estere in Cina non è allo stato attuale ancora possibile, in quanto non sono stati ancora emanati i regolamenti attuativi. Per tale motivo, la disciplina della stabile organizzazione non viene trattata nella presente relazione.

La società

In ordine alle società, occorre distinguere tra società costituite in Cina con capitale sociale interamente o parzialmente posseduto da soggetti stranieri (cosiddette FIEs, nelle forme più diffuse della Equity joint ventures - EJV e della Wholly Foreign Owned Enterprises - WFOE) e società straniere operanti in Cina. Quanto alle FIEs, essendo costituite in Cina, sono considerate fiscalmente residenti. Come tali sono tenute a pagare l'imposta in Cina sul reddito ovunque prodotto, tanto all'interno del territorio cinese quanto all'estero (cd. Worldwide taxation principle).

Le imposte pagate all'estero possono essere detratte dalle imposte sui redditi da pagare in Cina mediante il meccanismo del credito d'imposta, nel limite dato dalla parte d'imposta calcolata sul reddito complessivo domestico, corrispondente al rapporto tra l'ammontare del reddito estero e il totale del reddito complessivo.

In caso l'ammontare delle imposte domestiche non sia capiente nell'anno, è prevista la possibilità di riportare la differenza negli anni successivi per un periodo non superiore a cinque. Oltre all'operare del meccanismo interno sarà possibile, ove vigente, l'utilizzo dell'analogo meccanismo convenzionale.

I regolamenti attuativi della Incom Tax Law stabiliscono tre formule diverse per il calcolo della base imponibile, a seconda del tipo di attività esercitata:

L'imposta sui redditi viene calcolata sul reddito complessivo netto della società, dedotti i costi, le spese di gestione, gli ammortamenti e le perdite pregresse. Il principio generale per imputare i ricavi e le spese ad un periodo d'imposta è quello della competenza, salvo talune eccezioni. Il periodo fiscale per la tassazione del reddito d'impresa segue l'anno solare.

Le imposte sui redditi devono essere pagate tramite acconti, da corrispondersi entro quindici giorni dalla fine di ogni trimestre, mediante la presentazione di apposita dichiarazione fiscale. La dichiarazione annuale dei redditi deve essere presentata insieme al bilancio d'esercizio entro quattro mesi dalla fine del periodo d'imposta. Il saldo finale è versato entro cinque mesi dalla fine del periodo d'imposta. In caso emerga un credito d'imposta è possibile chiederne il rimborso.

Disposizioni in materia di doppia imposizione e ritenute sui flussi reddituali in uscita

E' importante ricordare come anche la Cina si sia dotata di meccanismi interni intesi ad evitare fenomeni di doppia imposizione internazionale.

I principali flussi reddituali in uscita dalla Cina percepiti da soggetti e società estere senza stabile organizzazione nel territorio cinese sono assoggettati a ritenuta in misura fissa del 10%, salvo aliquote minori prescritte dalla normativa convenzionale. Fanno eccezione i dividendi pagati da una FIE ad un

socio non residente in Cina, i quali non vengono sottoposti ad alcuna ritenuta alla fonte (cd. withholding tax).

Gennaio 2006